



POLIZIA LOCALE
PEDEMONTANA DEL GRAPPA
SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI ROMANO D'EZZELINO, CASSOLA E MUSSOLENTE



ORDINANZA N. 028/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA DEGLI AUTOVEICOLI IN VIA CONCORDIA DEL COMUNE DI CASSOLA DALLE ORE 06,30 ALLE ORE 20,00 DI DOMENICA 17.03.2019, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "35^ FESTA DEI FIORI", ESCLUSI QUELLI DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA E AI LAVORI, QUALI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE, RADIOAMATORI, SERVICE, POLIZIA.

I L C O M A N D A N T E

RICONOSCIUTA la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli in località San Giuseppe di Cassola, ciò al fine di rendere più sicura la circolazione, anche a tutela dell'incolumità delle persone, in occasione della manifestazione denominata " 35^ FIERA DEI FIORI" che si terrà il giorno di domenica 17 marzo 2019;
VISTI gli artt. 6, 7, 38, 39, 40 e 41 del T.U. 30.04.1992 n. 285 ed il Relativo Regolamento di Attuazione 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto L.vo 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la richiesta pervenuta da parte della PRO LOCO CASSOLA in data 05.03.2019 nella quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata degli autoveicoli in via Concordia del Comune di Cassola dalle ore 06,30 alle ore 20,00 di domenica 17.03.2019, in occasione dello svolgimento della manifestazione "35^ Festa dei Fiori", con esclusione degli autoveicoli degli addetti alla sicurezza e ai lavori, quali Volontari Protezione Civile, Radioamatori, Service, Polizia;
RITENUTO di dover dare seguito a quanto richiesto;

ORDINA

di disciplinare il traffico veicolare in via **CONCORDIA del Comune di Cassola** vietando la sosta con rimozione forzata degli autoveicoli dalle ore 06,30 alle ore 20,00 di domenica 17.03.2019, in occasione dello svolgimento della manifestazione "35^ festa dei fiori", esclusi quelli degli addetti alla sicurezza e ai lavori, quali Volontari Protezione Civile, Radioamatori, Service, Polizia. Pertanto si provvederà a collocare apposita segnaletica di divieti di sosta come da fig. II 74 art. 120 integrati da pannelli integrativi di "zona rimozione coatta" come da modello II 6/m art. 83 e da pannelli "6,30 - 20" come da modello II 3 83, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima.

Si obbliga la PRO LOCO, in qualità di Ente richiedente di porre in opera la predetta segnaletica stradale.

Il Comune di Cassola ed il Comando della Polizia Locale Pedemontana del Grappa declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'uso della presente.

Le infrazioni alle prescrizioni di cui sopra saranno punite ai sensi di Legge.

A norma dell'art. 3, 4° comma della 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al Tar Veneto per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37 comma 3° del CDS sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza entra in vigore con la posa in opera dell'apposita segnaletica e sarà fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.-

Cassola, lì 08.02.2019

PL/mb

Il Comandante
V.ce Comm. Rocco Colò